



COMUNICATO DEL PRESIDENTE

20 dicembre 2022

Chiarimenti riguardanti l'ambito di applicazione dell'articolo 7, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

Nel corso dell'attività istituzionale di competenza dell'Autorità sono pervenute numerose richieste in merito alla disposizione di cui all'articolo 7, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Più in particolare, i dubbi sollevati hanno riguardato l'ambito di applicazione della disciplina di seguito descritta, se cioè essa riguardi i soli appalti relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o se, invece, essa possa estendersi a tutti gli appalti di lavori. La questione è già stata affrontata dall'Autorità in diversi pareri (FUNZ CONS 34/2022; FUNZ CONS 37/2022; FUNZ CONS 61/2022; FUNZ CONS 53/2022).

Il comma 2-ter, del decreto legge 36/2022, prevede che *«l'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera».*

Il successivo comma 2-quater prosegue disponendo che *«nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali».*

In linea generale, si ricorda che, pur se la rubrica della norma faccia espresso riferimento alle misure di attuazione del PNRR, alla previsione contenuta nell'articolo 7, commi 2-ter e 2-quater, può essere attribuita valenza generale e ciò in considerazione del carattere interpretativo della



medesima volta a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1) del Codice dei contratti pubblici.

Ne consegue, quindi, che l'applicazione della disposizione in esame può essere invocata anche per gli appalti di lavori non direttamente riferiti all'attuazione del PNRR, qualora si verificano circostanze imprevedute ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.

A mente della disposizione in esame, infatti, l'aumento significativo del costo dei materiali è annoverato tra le circostanze imprevedute ed imprevedibili che possono condurre ad una variante in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1) del Codice.

Restano comunque fermi i limiti imposti dall'articolo 106 del Codice in ordine al divieto di modifiche sostanziali al contratto d'appalto, ai sensi del comma 4, e ai vincoli stabiliti dal comma 7 dello stesso articolo 106 e, altresì, le ulteriori condizioni di applicabilità della norma, fissate dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge n. 36/2022.

Da ultimo, si rileva che la disposizione di cui all'articolo 7, commi 2-ter e 2-quater, citato non stabilisce la possibilità di modificare il corrispettivo dell'appalto a fronte dell'aumento del costo dei materiali: detta evenienza consente alla stazione appaltante e all'appaltatore di proporre l'adozione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1) del Codice dei contratti pubblici che assicuri risparmi da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Tale variante, come indicato dalla norma, non deve alterare la natura del contratto e non deve pregiudicare la funzionalità dell'opera.

Si evidenzia, quindi, che la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi del contratto d'appalto, deve essere prevista nei documenti di gara *"in clausole chiare, precise e inequivocabili"*, come stabilito dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice e ribadito dall'art. 29 del d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 conv. in l. 28 marzo 2022 n. 25.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 dicembre 2022

Il Segretario Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente